

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3030-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PELLICINI)

Comunicata alla Presidenza il 9 novembre 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Zagabria il 21 maggio 2002

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro dell'interno
e col Ministro della giustizia**

(V. Stampato Camera n. 4561)

approvato dalla Camera dei deputati il 6 luglio 2004

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 luglio 2004

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, che rientra in una serie di atti bilaterali volti al consolidamento dei rapporti fra le Parti, ha come obiettivo la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali fra l'Italia e la Croazia.

Appare evidente la necessità di un atto che sancisca una più stretta collaborazione, al fine di contrastare le infrazioni doganali, la contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica, tra due Paesi che vantano un significativo scambio commerciale. L'Italia, infatti, vanta una quota di importazioni pari al 17 per cento del totale della Croazia.

Tra i vari motivi elencati nel preambolo dell'Accordo, va dato rilievo all'obiettivo della lotta al traffico di stupefacenti, in linea con la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988.

La volontà di dare un nuovo impulso alla cooperazione bilaterale fa della ratifica di questo Accordo un'occasione ulteriore per consolidare i rapporti tra i due Paesi in ambito commerciale, in linea con il nuovo ruolo croato nei Balcani e con il futuro ingresso della Croazia nell'Unione europea e nella NATO.

La stessa questione della minoranza italiana nell'Istria croata, nel Fiumano e in Dalmazia sembra intraprendere un percorso positivo, grazie alle modifiche legislative approvate dal Parlamento croato a tutela del bilinguismo e delle scuole delle minoranze etniche e grazie al Trattato firmato fra i due Stati nel 1996, con il quale la Croazia si impegna a garantire i diritti acquisiti dalle comunità italiane e a riconoscerne di nuovi,

come, ad esempio, la presenza italiana nel Parlamento croato e la piena libertà di movimento dei membri della minoranza italiana.

L'Italia sostiene ormai da anni il cammino di integrazione euroatlantico della Croazia e è innegabile che i rapporti bilaterali fra i due Paesi siano particolarmente rafforzati dall'esistenza di comuni interessi geopolitici, dovuti alla speculare posizione che Italia e Croazia occupano rispetto al Mare Adriatico. Va poi sottolineato il progressivo miglioramento delle relazioni bilaterali, cui si è accompagnato uno sviluppo dei rapporti economici e commerciali, un aumento degli investimenti, l'ingresso del sistema bancario e della grande distribuzione italiana in Croazia.

Infine sembra rilevante citare l'apertura, nell'ottobre del 2002, del tavolo negoziale dedicato all'annosa questione dei beni degli esuli italiani, di cui comunque va evidenziata la lentezza dei lavori e tuttora la scarsità dei risultati.

Quanto premesso nulla toglie, in conclusione, al fatto che l'Accordo - in quanto neutrale rispetto ai problemi segnalati - consente di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando i mezzi di lotta alla frode e al traffico illecito di stupefacenti e dando nuovo impulso e trasparenza all'interscambio commerciale italo-croato anche dovendosi ricordare che l'Italia è in assoluto il primo *partner* commerciale della Croazia.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PELLICINI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

26 ottobre 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: TAROLLI)

26 ottobre 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto del carattere del tutto eventuale dello scambio di funzionari di collegamento di cui all'articolo 17 dell'Accordo e che per le eventuali attività di interpretariato di cui all'articolo 22, comma 1, dell'Accordo siano utilizzati pubblici funzionari nonché nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2005 e che gli oneri a partire dall'anno 2005 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2005-2207.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Zagabria il 21 maggio 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 22.760 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

